



Il Ministro della Difesa

- VISTO l'articolo 2248, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», il quale, sino al completo esaurimento del ruolo speciale di cui all'articolo 2210-*bis*, e comunque non oltre l'anno 2027, autorizza il Ministro della difesa, in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli, nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, a modificare annualmente con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi e l'invarianza di spesa, prevedendo, altresì, che, al fine di garantire l'invarianza di spesa di personale, il decreto possa compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o permanente delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- VISTI gli articoli 2210-*bis*, commi 1 e 2, e 2212-*decies* del codice dell'ordinamento militare, i quali stabiliscono che gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri vi permangono a esaurimento, che il grado vertice del ruolo è quello di colonnello e che gli ufficiali appartenenti a tale ruolo possono transitare a domanda nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO l'articolo 1226-*bis* del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che le dotazioni organiche complessive e i profili di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti dalla tabella 4 allegata al medesimo codice;
- VISTO l'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera *b*), capoverso «961-*ter*», del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che, nel prevedere il potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, ha, tra l'altro, incrementato le dotazioni organiche del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO l'articolo 2211-*bis*, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui prevede che, fino al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dal quadro I (specchio B-*bis* - anno 2024) della tabella 4 allegata al medesimo codice, come inserito dall'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera *b*), capoverso «961-*ter*», del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- VISTO l'articolo 2211-*bis*, comma 7, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, in relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l'anno 2050, le dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei

carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, comma 1, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa e che il decreto è adottato in ragione dell'andamento delle consistenze del personale transitato dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale e del personale in servizio nel medesimo ruolo speciale a esaurimento;

- CONSIDERATO che i transiti degli ufficiali dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale interessano i soli gradi da sottotenente a colonnello e che, pertanto, le dotazioni organiche dei gradi di generale di corpo d'armata, generale di divisione e generale di brigata del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2025, da determinare ai sensi dell'articolo 2211-*bis*, comma 7, del codice dell'ordinamento militare, restano quelle stabilite dal quadro I (specchio B-*bis* - anno 2024) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare;
- VISTO l'articolo 1071, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali è stabilito per ciascun grado dal medesimo codice e che gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi;
- VISTO l'articolo 1079, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno, se si constatano al 1° luglio ulteriori vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive non eccedenti un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e comunque non inferiori all'unità;
- VISTO il quadro I (specchio B-*bis* - anno 2024) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, in particolare la colonna 2, nella parte in cui fissa la dotazione organica del grado di generale di corpo d'armata del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari a 11 unità;
- VISTA la nota *a*) in calce al medesimo quadro I (specchio B-*bis* - anno 2024) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, la quale, in riferimento alla dotazione organica del grado di generale di corpo d'armata, stabilisce che il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è collocato in soprannumero rispetto agli organici;
- VISTO l'articolo 174-*bis*, comma 2, lettera *a*), del codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui prevede che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata collocato in soprannumero rispetto agli organici;
- VISTO il quadro I (specchio B-*bis* - anno 2024) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, in particolare la colonna 8, nella parte in cui fissa il numero delle promozioni annuali a scelta al grado di generale di corpo d'armata del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari a due o tre;
- VISTA la nota *b*) in calce al medesimo quadro I (specchio B-*bis* - anno 2024) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, che, per il conferimento delle promozioni annuali al grado di generale di corpo d'armata fissate dalla citata colonna 8, prevede, a partire dall'anno 2022, il ciclo di due anni, determinandolo in due promozioni il primo anno e tre promozioni il secondo anno;

- CONSIDERATO** che, nel grado di generale di corpo d'armata, secondo l'andamento del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, al 31 dicembre 2024, la consistenza organica effettiva sarà pari a n. 8 ufficiali, dei quali n. 3 cesseranno dal servizio per limite di età nel corso dell'anno 2025;
- CONSIDERATO** che, nell'anno 2025, secondo l'ordinario il ciclo di avanzamento dovrebbero essere conferite tre promozioni al grado di generale di corpo d'armata del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, ai sensi della nota *b*) in calce al quadro I (specchio *B-bis* - anno 2024) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, e, secondo l'andamento del ruolo, una promozione aggiuntiva ai sensi dell'articolo 1079, comma 1, del codice dell'ordinamento militare;
- VISTO** il quadro I (specchio *B-bis* - anno 2024) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, in particolare la colonna 2, nella parte in cui fissa la dotazione organica del grado di generale di divisione degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari a 26 unità;
- VISTO** il quadro I (specchio *B-bis* - anno 2024) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, in particolare la colonna 8, nella parte in cui fissa il numero delle promozioni annuali a scelta al grado di generale di divisione del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari a quattro o cinque;
- VISTA** la nota *c*) in calce al medesimo quadro I (specchio *B-bis* - anno 2024) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, che, per il conferimento delle promozioni annuali al grado di generale di divisione fissate dalla citata colonna 8, prevede, a partire dall'anno 2022, il ciclo di tre anni, determinandolo in quattro promozioni il primo e il terzo, cinque promozioni il secondo anno;
- CONSIDERATO** che, nel grado di generale di divisione, secondo l'andamento del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, al 31 dicembre 2024, la consistenza organica effettiva sarà pari a n. 21 ufficiali, dei quali n. 2 cesseranno dal servizio per limite di età nel corso dell'anno 2025;
- CONSIDERATO** che, nell'anno 2025, secondo l'ordinario ciclo di avanzamento, n.3 generali di divisione dovrebbero essere promossi al grado di generale di corpo d'armata e, secondo l'andamento del ruolo, n. 1 generale di divisione dovrebbe essere promosso in aggiunta, ai sensi dell'articolo 1079, comma 1, del codice dell'ordinamento militare
- CONSIDERATO** che, nell'anno 2025, secondo l'ordinario ciclo di avanzamento, dovrebbero essere conferite quattro promozioni al grado di generale di divisione del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, ai sensi della nota *c*) in calce al quadro I (specchio *B-bis* - anno 2024) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, e, secondo l'andamento del ruolo, una promozione aggiuntiva ai sensi dell'articolo 1079, comma 1, del codice dell'ordinamento militare;
- RITENUTO** che, nell'anno 2025, pur con il conferimento di tali promozioni, la consistenza organica effettiva nel grado di generale di divisione del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, pari a n. 20 ufficiali, a fronte della dotazione organica pari a n. 26 ufficiali, sarebbe tale da non consentire una sufficiente copertura delle posizioni di impiego previste per tale grado, con grave pregiudizio per la tenuta gerarchica dell'istituzione nella delicata fase di riassetto strutturale e organico dell'Arma dei carabinieri, impedendo, altresì, di disporre di risorse qualificate per la copertura di incarichi interforze, presso altre amministrazioni e a livello internazionale;

- RAVVISATA l'esigenza, per l'anno 2025, di incrementare di una unità il numero delle promozioni al grado di generale di divisione del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri previsto dal quadro I (specchio B-bis - anno 2024) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, fissandolo in n. 5 promozioni, alle quali, secondo l'andamento del ruolo, si aggiungerà n. 1 promozione ai sensi dell'articolo 1079, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, in modo da assicurare, entro il limite delle dotazioni organiche stabilite per il medesimo anno e senza determinare eccedenze secondo la programmazione quinquennale, una consistenza organica effettiva pari a n. 21 ufficiali, tale da consentire una migliore copertura delle relative posizioni di impiego, mantenendo comunque adeguati e paritari tassi di avanzamento;
- VISTO il quadro I (specchio B-bis - anno 2024) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, in particolare la colonna 2, nella parte in cui fissa la dotazione organica del grado di generale di brigata del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari a 75 unità;
- VISTO il quadro I (specchio B-bis - anno 2024) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, in particolare la colonna 8, nella parte in cui fissa il numero delle promozioni annuali a scelta al grado di generale di brigata del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari a nove;
- CONSIDERATO che, nel grado di generale di brigata, secondo l'andamento del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, al 31 dicembre 2024, la consistenza organica effettiva sarà pari a n. 65 ufficiali, dei quali n. 3 cesseranno dal servizio per limite di età nel corso dell'anno 2025;
- CONSIDERATO che, nell'anno 2025, secondo il ciclo di avanzamento determinato dall'esigenza di incrementare il numero delle promozioni al grado di generale di divisione n. 5 generali di brigata dovrebbero essere promossi al grado di generale di divisione e, secondo l'andamento del ruolo, n. 1 generale di brigata dovrebbe essere promosso in aggiunta, ai sensi dell'articolo 1079, comma 1, del codice dell'ordinamento militare;
- CONSIDERATO che nell'anno 2025, secondo l'ordinario ciclo di avanzamento, dovrebbero essere conferite nove promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, ai sensi della colonna 8 del quadro I (specchio B-bis - anno 2024) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, e, secondo l'andamento del ruolo, una promozione aggiuntiva ai sensi dell'articolo 1079, comma 1, del codice dell'ordinamento militare;
- RITENUTO che, nell'anno 2025, pur con il conferimento di tali promozioni, la consistenza organica effettiva nel grado di generale di brigata del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, pari a n. 67 ufficiali, a fronte della dotazione organica pari a n. 75 ufficiali, sarebbe tale da non consentire una sufficiente copertura delle posizioni di impiego previste per tale grado, con grave pregiudizio per la tenuta gerarchica dell'istituzione nella delicata fase di riassetto strutturale e organico dell'Arma dei carabinieri, impedendo, altresì, di disporre di risorse qualificate per la copertura di incarichi interforze, presso altre amministrazioni e a livello internazionale;
- RAVVISATA l'esigenza, per l'anno 2025, di incrementare di tre unità il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale dell'Arma dei

carabinieri previsto dal quadro I (specchio B-bis - anno 2024) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, fissandolo in n. 12 promozioni, alle quali, secondo l'andamento del ruolo, si aggiungerà n. 1 promozione ai sensi dell'articolo 1079, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, in modo da assicurare, entro il limite delle dotazioni organiche stabilite per il medesimo anno e senza determinare eccedenze secondo la programmazione quinquennale, una consistenza organica effettiva pari a n. 69 ufficiali, tale da consentire una migliore copertura delle relative posizioni di impiego, mantenendo comunque adeguati e paritari tassi di avanzamento;

- VISTO l'articolo 1053 del codice dell'ordinamento militare, il quale, nel disciplinare la formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali, prevede che, alla data del 15 settembre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo;
- VISTO l'articolo 1096, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui prevede che l'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza, aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado dal medesimo codice;
- VISTO l'articolo 1054 del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, ai fini della determinazione delle anzianità minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito;
- VISTO l'articolo 2238-ter del codice dell'ordinamento militare, che, nel disciplinare il regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea, prevede che, in relazione all'andamento dei ruoli, sino all'anno 2033, la permanenza minima nel grado di generale di divisione, e gradi corrispondenti, per la promozione al grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti è fissata con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i generali di divisione e gradi corrispondenti non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quelle stabilite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis, 1185-bis e 1226-bis del codice dell'ordinamento militare, e comunque non inferiore a due anni;
- VISTO il quadro I (specchio B-bis - anno 2024) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, in particolare la colonna 4 nella parte in cui fissa, in misura pari a tre, gli anni di anzianità minima di grado richiesti per l'inserimento dei generali di divisione nell'aliquota di valutazione a scelta per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata;
- CONSIDERATO che, secondo l'andamento del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nella formazione dell'aliquota di valutazione per l'avanzamento a scelta al grado di generale di corpo d'armata nell'anno 2025, si riscontra l'inserimento di un numero di generali di divisione di poco superiore al numero delle promozioni da conferire;
- RITENUTO che, in considerazione delle delicate funzioni esercitate dai generali di corpo d'armata e delle connesse responsabilità, ai fini del conferimento di tale grado,

debba essere assicurata una più ampia possibilità di scelta aumentando il numero degli ufficiali da valutare;

VISTO

l'articolo 2 del decreto del Ministro della difesa 24 luglio 2023, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, ai sensi del decreto legislativo n. 123/2011, visto *ex* articolo 5, comma 2, al n. 9805 in data 04/09/2023, e pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 26 del 20 settembre 2023, il quale ha determinato, ai sensi dell'articolo 2238-*ter* del codice dell'ordinamento militare, l'aliquota di valutazione per l'avanzamento a scelta, nell'anno 2024, al grado di generale di corpo d'armata, prevedendo l'inserimento dei generali di divisione aventi anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 2021;

RAVVISATA

l'esigenza di determinare, in relazione all'andamento del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, l'anzianità minima al grado di generale di divisione per l'inserimento nell'aliquota di valutazione per il conferimento delle promozioni al grado di generale di corpo d'armata nell'anno 2025, in misura comunque non inferiore a due anni, al fine di assicurare una più ampia possibilità di scelta;

DECRETA

Art. 1

Numero delle promozioni ai gradi di generale di divisione e generale di brigata da conferire nell'anno 2025

1. Il numero delle promozioni ai gradi di generale di divisione e generale di brigata del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, da conferire nell'anno 2025 ai sensi del quadro I (specchio B-*bis* - anno 2024) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, è fissato nelle misure di seguito indicate:

- a) generale di divisione: cinque unità;
- b) generale di brigata: dodici unità.

Art. 2

Aliquota di valutazione per l'avanzamento a scelta al grado di generale di corpo d'armata nell'anno 2025

1. L'aliquota di valutazione per l'avanzamento a scelta, nell'anno 2025, al grado di generale di corpo d'armata del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è determinata prevedendo l'inserimento dei generali di divisione appartenenti al medesimo ruolo aventi anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 2022.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, li - 4 APR 2024

IL MINISTRO


